



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 *sexies*, co. 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. MARTINA MONTANARI e dell'avv. GUIDO BERGAMO, elettivamente domiciliato in via Santa Maria Segreta 6 Milano, presso il difensore avv. MARTINA MONTANARI;

- **opponente-**

CONTRO

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. SILVIA PAOLA TEODORA ZANNINI e dell'avv. LUIGI CACCIAPUOTI, elettivamente domiciliato in Corso Magenta 64/68, Legnano, presso il difensore avv. SILVIA PAOLA TEODORA ZANNINI;

- **opposta-**

Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.5.2025;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17916/2024, pubblicato dal Tribunale di Milano il 20.5.2024 con il quale è stato ingiunto all'opponente, già *CP_3* attrice sostanziale, il pagamento della somma di euro 34.597,50, oltre interessi e oltre accessori e spese a titolo di saldo del corrispettivo per asseriti lavori di appalto commissionati a [...]

CP_1 già *CP_3* con contratto sottoscritto in data 11 novembre 2021 (cfr. doc. n.1 fascicolo monitorio) per il *Controparte_4* sito in Vigevano (PV), Corso Cavour n. 141.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola arbitrale contenuta all'art. 16 del contratto di appalto azionato stabilisce che *"tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano. Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione tali controversie saranno risolte mediante arbitrato attuale secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Milano"*.


Nel merito ha contestato l'esecuzione dei lavori e ha chiesto accertarsi l'infondatezza della domanda avversa, dichiarando di nulla dovere alla controparte e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposta, costituitasi con comparsa del 05.10.2024, ha innanzitutto eccepito la nullità della clausola compromissoria di cui al contratto perfezionato, ha quindi insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., comunque per la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.

Controparte_2 ha eccepito, in particolare, di aver tentato di dirimere la controversia attraverso un metodo alternativo della crisi, avendo interesse a definire rapidamente ed economicamente la vicenda *de quo* e ha allegato di aver regolarmente chiamato *CP_1* [...] per il tentativo di conciliazione avanti alla Camera del Commercio, ma che l'opponente non si è presentata, così manifestando il totale disinteresse a trovare un accordo conciliativo tramite metodi alternativi di composizione dei contenziosi.

L'opposta ha eccepito che, pertanto, essendo stata *Controparte_1* ad aver disatteso l'articolo 16 decidendo di non presentarsi, adesso la stessa non può invocarlo a proprio favore, così strumentalizzandolo.

Controparte_2 ha poi eccepito la vessatorietà della clausola compromissoria, in quanto priva della necessaria approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c. da parte di *Controparte_1* inserita in un modulo contrattuale predisposto unilateralmente da *CP_3* e dalla stessa utilizzato in maniera seriale, non negoziata.



Nel merito ha osservato che, con riferimento alle cause di forza maggiore invocate da controparte in relazione alla continua modifica delle leggi in materia di cessione di crediti in uno al blocco dei fondi stanziati dal mondo del credito, anche verso la Pubblica Amministrazione, le stesse non possono pregiudicare le piccole imprese che hanno eseguito opere e/o lavori presso cantieri senza ricevere alcun compenso poiché parte debitrice si avvale della congiuntura economica e del mercato per non ottemperare al contratto.

Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 17916/2024 e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 13.5.2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc e hanno precisato le conclusioni come sopra. All'esito il giudice tratteneva la causa in decisione riservando trenta giorni per il deposito della sentenza.

*

Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto esaminare il contenuto della clausola pattizia di cui all'art. 16 del contratto posto a fondamento della domanda fatta valere in via monitoria.

L'art. 16 stabilisce: *“Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano. Qualora non si pervenga ad una accordo di conciliazione tali controversie saranno risolte mediante arbitrato attuale secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Milano”*.

Dal tenore letterale della norma si desume quindi:

- 1) che le parti hanno innanzitutto introdotto un'ipotesi convenzionale di tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio quale adempimento prodromico necessario e preclusivo rispetto al procedimento arbitrale;
- 2) che le parti in secondo luogo hanno inteso deferire, in caso di esito infruttuoso del suddetto tentativo di conciliazione, la competenza a conoscere le controversie inerenti al contratto in oggetto ad arbitri, come da regolamento della Camera di Commercio di Milano.

Ciò chiarito, nel caso di specie *Controparte_2* ha correttamente attivato il meccanismo di conciliazione di cui sopra (doc.ti 5 e 6 opposta); l'opponente è stata infatti regolarmente invitata all'incontro (fissato il 18.3.2024), ma ha evidentemente ritenuto, come sua facoltà, di non aderire all'invito, come desumibile dal verbale di mancata partecipazione (doc. 6).



Si deve quindi ritenere che la condizione pattizia relativa al *necessario-prodromico* tentativo di conciliazione\ mediazione sia stata espletata.

Deve peraltro ritenersi che, trattandosi non di una condizione di procedibilità della domanda giudiziaria prevista *ex lege*, bensì di un procedimento di conciliazione “*convenzionale*”, vale a dire previsto dalla libera volontà delle parti, tale previsione pattizia non è preclusiva della domanda giudiziaria, bensì introduce un adempimento prodromico, vale a dire da svolgere necessariamente prima del deferimento della causa ad arbitri.

Infine, la mancata adesione dell’opponente all’invito alla conciliazione svolto dall’opposta costituisce manifestazione concludente della volontà di non avere intenzione di aderire ad un accordo di conciliazione e quindi si sostanzia in assenza dell’accordo di conciliazione (circostanza desumibile appunto dal verbale di mancata partecipazione\adesione di cui al doc. 6 comparsa opposta).

Si deve, quindi, ritenere che la controversia sia stata regolarmente sottoposta al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, ma che tale procedimento non abbia avuto buon esito in ragione della mancata adesione dell’opponente e quindi della mancanza di accordo.


Conseguentemente, deve operare la seconda parte della previsione del suddetto articolo 16, che stabilisce che le controversie siano risolte mediante arbitrato *attuale* (rituale) secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

Con tale pattuizione le parti hanno inteso deferire esclusivamente ad arbitri la risoluzione delle controversie inerenti al contratto in oggetto.

Riguardo all’eccezione sollevata dall’opposta di nullità della clausola, in quanto vessatoria, per non essere stata appositamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, deve essere rilevato che l’opposta ha eccepito solo adesso, in questa sede, la nullità della suddetta clausola dopo aver agito in esecuzione della stessa, introducendo il procedimento di conciliazione di cui sopra, contemplato e richiamato dal medesimo articolo 16.

In secondo luogo, dalla lettura del contratto non si desume che lo stesso sia stato redatto secondo moduli o formulari, tenuto conto del contenuto delle singole previsioni.



Invero, deve osservarsi che, trattandosi di contratto stipulato tra imprese, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dal Codice del Consumo, la disciplina generale delle clausole c.d. “vessatorie” è prevista dall’art. 1341 c.c. dedicato alle “*Condizioni generali di contratto*”, il quale al secondo comma dispone che “*in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria*”.

Occorre, pertanto, verificare se nel caso di specie ricorra un contratto per adesione, tenendo presente che “*Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole vessatorie tra imprese, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti*”. (cfr. Cass. 16889/2016). In sostanza non sussiste alcun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti; la doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l'altra non abbia potuto modificare il contenuto, l'abbia semplicemente “*subìto*” con la possibilità soltanto di scegliere se firmare o meno.

Osserva chi giudica che il contratto per cui è causa non può essere qualificato contratto per adesione, e ciò, anzitutto, poiché esso non è destinato a regolare una serie infinita di rapporti e non è redatto a mezzo di moduli e formulari, ma come emerge dalla semplice lettura del testo, le clausole contrattuali, pur in ipotesi elaborate da uno solo dei contraenti, fanno riferimento allo specifico incarico conferito alla società opposta, che poteva legittimamente concordare la modifica della previsione contrattuale relativa alla clausola compromissoria, onde la clausola appare valida ed efficace, in quanto frutto della libera ed autonoma volontà dei contraenti (cfr. Cass. 17073/2013 nella quale si afferma che “*La mera predisposizione, da parte di uno dei*



contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno”).

Più precisamente, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella suindicata pronuncia *“possono qualificarsi come contratti per adhaesione (riguardo ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l'invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto)”* (nello stesso senso cfr. Cass. civile sez. II, 24/09/2024, n.25491).

Applicando i suddetti principi, che si attagliano perfettamente alle pattuizioni concluse tra le parti dell'odierno giudizio e sopra descritte, l'eccezione di nullità della clausola compromissoria merita pertanto di essere rigettata.

Parte opposta dovrà fare valere la propria pretesa creditoria mediante arbitrato, secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

Per tali ragioni deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito a favore di quella arbitrale.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo.

Le ulteriori domande svolte devono considerarsi assorbite nell'accertamento dell'incompetenza del giudice adito.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opposto e liquidate come da dispositivo in base ai parametri legali, in particolar modo tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) dichiara la propria incompetenza a favore di quella arbitrale, come da art. 16 del contratto in oggetto;
- 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 17916/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- 3) condanna *Controparte_2* a rimborsare a *Controparte_1* le spese di lite, che si liquidano per compensi in complessivi euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.

Milano, 16 maggio 2025

La Giudice

Paola Condorelli

Arbitrato in Italia